

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 778-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDRE)

(RELATORE CEMMI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 novembre 1959

(V. Stampato n. 1597)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

e col Ministro ad interim del Tesoro

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 12 NOVEMBRE 1959

Comunicata alla Presidenza il 19 novembre 1959

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1959, n. 769, concernente la sospensione dei termini in alcuni Comuni colpiti dalla alluvione abbattutasi sulla costa del medio Adriatico nella prima decade del settembre 1959

ONOREVOLI SENATORI. — Il 5 settembre scorso si abbatteva sul territorio delle provincie di Ancona, Macerata e Ascoli Piceno un nubifragio di eccezionale violenza che ha sconvolto, fra l'altro, e reso inefficiente tutto il sistema delle comunicazioni, rendendo praticamente impossibile, per una serie di rapporti giuridici, l'esercizio di diritti e l'adempimento di obblighi soggetti, per legge, a termini di prescrizione o di decadenza.

Per ovviare con la necessaria tempestività agli inconvenienti originati da questa situazione, il Governo, avvalendosi dei poteri previsti dall'articolo 77 della Costituzione, adottò il decreto-legge 30 settembre 1959, n. 769, di cui si chiede la conversione in legge, per il quale, nel territorio dei Comuni interessati, è sospeso fino al 31 ottobre 1959, il corso dei termini di prescrizione e decadenza, scadenti nel periodo dal 5 settembre al 31 ottobre 1959.

Fino alla stessa data viene sospeso il termine di scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva emessi prima del 5 settembre e scadenti dal 5 settembre al 31 ottobre 1959.

L'articolo 2 disponeva, ovviamente l'entrata in vigore del provvedimento nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

* * *

Il decreto-legge in esame sembra ineccepibile sia nel merito che sotto il profilo della legittimità.

Infatti, se da un lato appare incontestabile la validità dei motivi di forza maggiore e la esigenza di un intervento immediato, sulle quali si fonda e si giustifica il provvedimento, d'altro lato è chiaro che una legge che avesse seguito l'*iter* normale non avrebbe mai potuto raggiungere lo scopo con la immediatezza richiesta dalla situazione.

Il decreto-legge venne, secondo il dettato costituzionale, presentato alle Camere per la sua conversione in legge il giorno stesso della sua adozione.

Si propone quindi l'approvazione del disegno di legge di conversione, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

CEMMI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1959, n. 769, concernente la sospensione dei termini in alcuni Comuni colpiti dalla alluvione abbattutasi sulla costa del medio Adriatico nella prima decade del settembre 1959.